CONFERENZA PERMANENTE PER IL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA 24 marzo 2016



PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, RELATIVAMENTE AGLI ENTI TERRITORIALI, CONCERNENTE SCHEMI, TEMPI E MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEI DATI NELLA BANCA DATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (BDAP) DI CUI ALL'ART. 13, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 196 DEL 2009

Parere ai sensi dell'articolo 13, comma 3 della legge n. 196 del 2009 n. 267

Parere ANCI favorevole con richiesta di integrazione

Lo schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze definisce gli schemi, i tempi e le modalità con cui gli enti territoriali implementano la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) istituita presso lo stesso Ministero, così come previsto dall'art. 13 comma 1 della Legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 31 dicembre 2009.

Gli schemi definiti si basano sugli schemi di bilancio "armonizzati" delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali definiti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

In particolare, lo schema di decreto (art. 1) stabilisce che regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria e il consiglio delle regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano trasmettano alla BDAP:

- ✓ i bilanci di previsione predisposti secondo gli schemi dell'allegato 9 del D. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., compresi gli allegati previsti dall'art. 11 c. 3 lettere a)-h) del decreto legislativo stesso (art. 1 lettera a). In particolare, l'art. 2 dello schema di decreto dettaglia i dati afferenti il bilancio di previsione secondo la struttura del piano dei conti integrato, indicando i dati contabili da trasmettere alla BDAP:
 - o per ciascuna voce delle previsioni di entrata di quarto livello del piano finanziario (art. 2 lettera a);
 - o per ciascuna voce delle previsioni di spesa di quarto livello del piano finanziario (art. 2 lettera b).
 - I dati richiesti corrispondono alle voci presenti negli schemi di bilancio armonizzati;

CONFERENZA PERMANENTE PER IL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA 24 marzo 2016

- ✓ i rendiconti della gestione predisposti secondo gli schemi dell'allegato 10 del D. lgs 118/2011 e ss.mm.ii., compresi gli allegati previsti dall'art. 11 c. 4 lettere a)-p) del decreto legislativo stesso (art. 1 lettera b). In particolare, l'art. 3 dello schema di decreto dettaglia i dati afferenti il rendiconto secondo la struttura del piano dei conti integrato, indicando i dati contabili da trasmettere alla BDAP
 - per ciascuna voce di entrata di quarto e quinto livello del piano finanziario (art.
 3 lettera a);
 - o per ciascuna voce di spesa di quarto e quinto livello del piano finanziario (art. 3 lettera b);
 - o per ciascuna voce del piano economico di sesto livello dei componenti positivi del conto economico, (art. 3 lettera c);
 - o per ciascuna voce del piano economico di sesto livello dei componenti negativi del conto economico, (art. 3 lettera d);
 - o per ciascuna voce del piano patrimoniale (art. 3 lettera e).
 - I dati richiesti corrispondono alle voci presenti negli schemi di bilancio armonizzati;
- ✓ le variazioni al bilancio di previsione secondo gli schemi degli allegati 8/1 e 8/2 e 10 del D. lgs 118/2011 e ss.mm.ii. (art. 1 lettera c);
- ✓ i bilanci consolidati, secondo gli schemi dell'allegato 11 del D. lgs 118/2011 e ss.mm.ii., compresi gli allegati previsti dall'art. 11-bis c. 2 lettere a)-b) del decreto legislativo stesso (art. 1 lettera d);
- ✓ il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all'art. 18-bis del D. lgs 118/2011 e ss.mm.ii (art. 1 lettera e).

Gli enti strumentali che adottano la contabilità economico-patrimoniale, ed i loro organismi strumentali, trasmettono alla BDAP (art. 1 c. 2) il budget economico e il bilancio di esercizio, compresi i prospetti di cui all'allegato 15 del D. lgs 118/2011 e ss.mm.ii.

L'art. 4 dello schema di decreto stabilisce i termini entro i quali gli enti devono trasmettere i propri dati contabili alla BDAP, fissati in 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione 2017 e del rendiconto della gestione relativo all'anno 2016. In fase di prima applicazione, il bilancio di previsione 2016 dovrà essere trasmesso tra il 1° e il 30 dicembre 2016. Analogo termine (30 gironi) è fissato per l'invio alla BDAP delle variazioni di bilancio (a decorrere dall'esercizio 2017), del bilancio consolidato (a decorrere dall'esercizio 2016), delle variazioni di bilancio (a decorrere dall'esercizio 2017), del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.

CONFERENZA PERMANENTE PER IL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA 24 marzo 2016

Pur esprimendo parere favorevole allo schema di decreto in oggetto, in quanto i dati richiesti migliorano il livello di conoscenza a livello centrale della finanza locale, si sottolinea come, a livello generale, emergano duplicazioni di trasmissione di dati contabili da parte degli enti locali a soggetti situazionali diversi.

Se infatti l'armonizzazione dei sistemi contabili, prevista dai decreti legislativi 118/2011, e 126/2014, ha introdotto principi contabili (generali ed applicati) e schemi di bilancio comuni per tutti gli enti territoriali, nella realtà gli enti sono ancora chiamati a trasmettere le informazioni contabili ad una pluralità di soggetti istituzionali: al Ministero dell'economia e delle finanze (BDAP), alla Corte dei Conti (SIQUEL e SMART), al Ministero dell'interno (certificati di conto consuntivo e bilancio di previsione), in momenti temporali diversi, che si traducono in duplicazioni gravose, inutili e spesso a ridosso di scadenze fondamentali per la gestione finanziaria comunale.

Il mutato quadro contabile risulta quindi poco coerente con il complesso delle comunicazioni obbligatorie richieste ai Comuni. A tale proposito, l'ANCI ritiene necessaria l'eliminazione di questa moltitudine di obblighi informativi, prevedendo la soppressione delle duplicazioni delle comunicazioni contabili, facendole confluire tutte nella BDAP, così che questa diventi davvero la banca dati unitaria delle informazioni contabili (e delle ulteriori informazioni che si può ipotizzare possano implementare tale banca dati: a titolo esemplificativo, si cita il conto annuale del personale).

Si segnala, infine, che l'art. 13 c. 1 della legge 196/2009 prevede che la Banca Dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) sia accessibile alle stesse amministrazioni pubbliche che l'hanno implementata, e si ritiene che tale accesso vada assicurato anche alle associazioni rappresentative (Anci, Upi, Regioni). Sebbene la previsione normativa del comma 1 rimandi ad appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, si richiede che tale previsione sia inserita in questo stesso decreto del Ministero dell'economia e delle finanze concernente schemi, tempi e modalità di acquisizione dei dati nella BDAP.

